Ricorso proposto l'11 giugno 2008 — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e a./Consiglio

(Causa T-217/08)

(2008/C 209/102)

Lingua processuale: il tedesco

Ricorso presentato il 18 giugno 2008 — Szomborg/ Commissione

(Causa T-228/08)

(2008/C 209/103)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e. V. (Bonn, Germania), Romuald Schaber (Petersthal, Germania), Stefan Mann (Eberdorfergrund, Germania) e Walter Peters (Körchow, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Renner e O. Schniewind)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 2008, n. 248, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti contestano il regolamento (CE) n. 248/2008 (¹), attraverso il quale le quote nazionali fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono state aumentate del 2 % a decorrere dal 1º aprile 2008 per favorire la produzione nella Comunità di maggiori quantitativi di latte e soddisfare la domanda di prodotti lattiero-caseari emergente dal mercato.

A sostegno del loro ricorso i ricorrenti deducono in primo luogo che l'aumento delle quote nazionali per il latte è viziato da sviamento di potere in quanto esso seguirebbe ragioni diverse da quelle addotte nei «considerando».

Inoltre, il regolamento impugnato violerebbe il Trattato CE, in quanto l'art. 37, n. 2 CE sarebbe stato erroneamente applicato come norma di autorizzazione a causa del mancato riguardo alle finalità indicate all'art. 33, n. 1, lett. a) e b) CE; sarebbero state trascurate illegittimamente le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 6 CE e sarebbe stato violato l'obbligo di promozione e conservazione del patrimonio culturale nella Comunità ai sensi dell'art. 151 CE.

Inoltre, vi sarebbe una lesione delle libertà dei ricorrenti di svolgere un'attività professionale e di disporre delle proprie risorse economiche nonché una violazione del principio di non discriminazione.

Parti

Ricorrente: Grzegrorz Szomborg (Jastarnia, Polonia) (rappresentante: R. Nowosielski, adwokat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare la carenza della Commissione per non avere adempiuto gli obblighi che ad essa incombevano in forza dell'art. 27 del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2005, n. 2187 (¹), non avendo effettuato la valutazione scientifica degli effetti che l'impiego, in particolare, di reti da imbrocco, reti da pesca impiglianti e di tramagli ha sui cetacei e non avendone comunicato i risultati al Parlamento europeo ed al Consiglio;
- condannare la Commissione convenuta alle spese del procedimento:
- rimborsare alla ricorrente le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Conformemente all'art. 27 del regolamento del Consiglio n. 2187/2005, la Commissione aveva l'obbligo di provvedere entro il 1º gennaio 2008, affinché fosse effettuata una valutazione scientifica degli effetti che l'impiego, in particolare, di reti da imbrocco, di reti da pesca impiglianti e di tramagli ha sui cetacei, e affinché i risultati siano comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio. In rapporto con la mancata comunicazione di tale parere nel termine previsto, la ricorrente ha intimato alla Commissione di agire con lettera 25 febbraio 2008. In risposta alla diffida della ricorrente, la Commissione ha confermato che tale valutazione scientifica non era stata ancora presentata a causa della mancata cooperazione di altri soggetti.

Riconoscendo che l'inadempimento, da parte della Commissione, dell'obbligo risultante dall'art. 27 del regolamento n. 2187/2005 è nelle circostanze di cui supra pacifico, la ricorrente ha presentato, conformemente all'art. 232 CE, il presente ricorso per carenza.

⁽¹) Regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 2008, n. 248, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte (GU L 76, pag. 6).

⁽¹) Regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2005, n. 2187, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349, pag. 1).